

<h1>IL “DECRETO RILANCIO”: LE NOVITÀ PER IMPRESE, PROFESSIONISTI E FAMIGLIE</h1>	<p>Relatore: Mauro Nicola</p> <p>Mauro Nicola Docente di Tecnica Professionale - Università Giustino Fortunato Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara</p> 
--	---

<p>EUTEKNEFORMAZIONE</p>  <p>IL DECRETO RILANCIO</p>	<p></p>  <p>dott. Mauro Nicola</p> <p> Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara Docente di Tecnica Professionale – Università Giustino Fortunato</p> <p>© EUTEKNE E DIDACTICA PROFESSIONISTI – Tutti i diritti riservati</p>
---	---

SOSPENSIONE IRAP

Art. 27

✓ IRAP

✓ SOSPENSIONE VERSAMENTO

BENEFICIARI

- Imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro
- Lavoratori autonomi con volume di compensi non superiore a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto

SOSPENSIONE IRAP

Art. 27

✓ IRAP

✓ SOSPENSIONE VERSAMENTO

ESCLUSIONI

- Banche
- Enti e società finanziari
- Imprese di assicurazione
- Amministrazioni e enti pubblici

SOSPENSIONE IRAP

Art. 27

- ✓ IRAP
- ✓ SOSPENSIONE VERSAMENTO

VERSAMENTI SOSPESI

- Saldo IRAP 2019
- Prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto IRAP dovuto per il 2020
- Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 28

- ✓ CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

SOGGETTI AMMESSI

- Titolari di reddito d'**impresa**
- Titolari di reddito di **lavoro autonomo**
- Titolari di reddito **agrario** (con partita IVA)
- **Enti non commerciali** in relazione allo svolgimento di attività commerciali

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 28

✓ CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

SOGGETTI ESCLUSI

- Soggetti la cui attività risulti **cessata** alla data del **31 marzo 2020**
- Enti pubblici (art. 74 TUIR)
- Intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis TUIR)
- **Coloro che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27, 38 o 44 del D.L. n. 18 del 2020** – (partita IVA Gestione Separata, **NO** Gestioni Ago Art/Comm, Professionisti Cassa Previdenza)

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 28

✓ CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

REQUISITI

- Il contributo spetta esclusivamente:
- ai titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR;
 - ai soggetti con un ammontare di **compensi** di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di **ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, **relativi al periodo d'imposta 2019, non superiori a 5 milioni di euro;**
 - **se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.**

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 28

✓CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

REQUISITI

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/ corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal **1° gennaio 2019**

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 28

✓CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

MISURA DEL CONTRIBUTO

▪**Ricavi compensi ≤ 400mila euro**
Δ fatturato aprile 2020 / Aprile 2019 x 20%

▪**Ricavi compensi >400mila euro e < 1 milione di euro**
Δ fatturato aprile 2020 / Aprile 2019 x 15%

▪**Ricavi compensi >1 milione di euro e < 5 milioni di euro**
Δ fatturato aprile 2020 / Aprile 2019 x 10%

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 28

✓ CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

MISURA DEL CONTRIBUTO

Con un minimo di:
▪ 1.000 euro per le persone fisiche;
▪ 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
▪ Fiscalmente neutro

Attenzione!
Nel rispetto delle condizioni previste →
Solo se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 28

✓ CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

▪ In attesa di provvedimento attuativo
▪ **Richiesta istanza telematica all'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dal provvedimento**

▪ Antimafia

▪ Accredito diretto in c/c
▪ **Successivi controlli AdE + GdF**
▪ Sanzioni dal 100 al 200%
▪ Antimafia: penale da 2 a 6 anni

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE PMI

Art. 29

✓ RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
PMI

CARATTERISTICHE

*Ai conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale di Spa, Sapa, Srl (anche semplificate), società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che abbiano sede legale in Italia, spetta un **credito d'imposta pari al 20 per cento**

*L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta **non può eccedere i 2 milioni di euro**

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE PMI

Art. 29

✓ RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
PMI

REQUISITI

Società in possesso dei seguenti requisiti :

1. Ricavi 2019 superiori a **5 milioni** € ;
2. Riduzione dei ricavi causa Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura **> 33%**;
3. Aver deliberato ed eseguito entro il 31 dicembre 2020 (purché successivamente all'entrata in vigore del D.L. in esame) un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

CREDITO IMPOSTA AFFITTI

Art. 31

✓ CREDITO IMPOSTA AFFITTI

BENEFICIARI

▪ Esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni nel periodo d'imposta precedente;

▪ **Strutture alberghiere** indipendentemente dal fatturato;

▪ Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento al canone relativo a immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

CREDITO IMPOSTA AFFITTI

Art. 31

✓ CREDITO IMPOSTA AFFITTI

A VALERE SU

▪ Canone di **locazione**;

▪ Canone di **leasing**;

▪ Canone di **concessione** di immobili;

➤ **ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività** industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

CREDITO IMPOSTA AFFITTI

Art. 31

✓ CREDITO IMPOSTA AFFITTI

MISURA DEL CREDITO

▪ **60% canone** di affitto - leasing – concessione.

▪ Nella misura del **30%** se si tratta di **contratti di servizi a prestazioni complesse** o di affitto d’azienda che comprendano immobile.

▪ Il credito è commisurato all’importo **versato nel periodo d’imposta 2020** con riferimento a **ciascuno** dei mesi di **marzo, aprile e maggio**.

CREDITO IMPOSTA AFFITTI

Art. 31

✓ CREDITO IMPOSTA AFFITTI

CONDIZIONI

Il credito d’imposta è **riconosciuto a condizione che vi sia una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi**

➤ **nel mese di riferimento**

➤ **di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.**

CREDITO IMPOSTA AFFITTI

Art. 31

✓ CREDITO IMPOSTA AFFITTI

NEUTRALITA' FISCALE

▪ Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

CREDITO IMPOSTA AFFITTI

Art. 31

✓ CREDITO IMPOSTA AFFITTI

FRUIZIONE

▪ Utilizzabile in compensazione con modello F24 **ad avvenuto pagamento dei canoni**
▪ **Cedibile** al proprietario dei muri (compensazione dal mese successivo se esercente attività – professione o fruibile in Redditi) → **sconto canone**
▪ **Cedibile a terzi** (istituti bancari)

CREDITO IMPOSTA AFFITTI

Art. 31

✓ CREDITO IMPOSTA AFFITTI

NOTA BENE

▪ Il credito d'imposta **NON** è cumulabile al credito d'imposta "botteghe e negozi" ex art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

▪ **Necessario Provvedimento AdE attuativo da emanarsi entro 20 gg dalla pubblicazione del decreto.**

VOTO PLURIMO

Art. 45

✓ Voto plurimo nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati

OBIETTIVI

Con questo intervento normativo si vuole mantenere l'autonomia statutaria e lasciare al mercato la scelta in merito all'emissione di azioni a voto plurimo anche da parte di società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati.

Questa scelta è fatta per permettere il rispetto dei diritti delle minoranze e le esigenze di protezione delle dinamiche di mercato che verrebbero assicurati anche dall'introduzione del meccanismo del c.d. "whitewash", **quale condizione per l'approvazione della deliberazione** che introduce una categoria di azioni a voto plurimo.

La medesima protezione verrebbe del resto prevista per ogni ipotesi nella quale una società italiana con azioni quotate in un mercato regolamentato intenda ottenere il medesimo risultato, mediante una deliberazione in forza della quale la società trasferisca la sede sociale all'estero.

MISURE A FAVORE AUMENTI DI CAPITALE

Art. 45-bis

✓ Misure a favore degli aumenti di capitale

PROCEDURA

Sino al 31 dicembre 2020
Modifiche quorum in deroga c.c. e Statuto
Quorum costitutivo => 50% C.S.
Quorum deliberativo => Maggioranza presenti
Esclusione del diritto opzione
Innalzamento limite dal 10 al 20% C.S.
Entro la fine del periodo emergenziale

PMI e START UP INNOVATIVE

Art. 46

✓ Disposizioni finalizzate a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative

MISURE

Norma di sostegno per la nascita e lo sviluppo delle start up innovative mediante un incremento della dotazione finanziaria con ampliamento della capacità di azione. Completamento del supporto prestato alle start up innovative, attualmente limitato alle sole fasi iniziali del ciclo di vita delle predette imprese.

Attivazione di una nuova linea di intervento volta a facilitare l'incontro tra start up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori, università, *innovation hub* mediante il ricorso ad un contributo a fondo perduto per l'acquisizione dei servizi prestati da tali soggetti e rafforzamento patrimoniale della start up innovative.

INCENTIVI AUMENTI DI CAPITALE

Art. 57

✓ Incentivi agli investimenti in aumenti di capitale in imprese danneggiate da epidemia

CONDIZIONI E BENEFICI

Favorire investimenti 2020
PMI a rischio continuità
Riduzione fatturato causa Covid
Confronto marzo /aprile 2019 => 2020
Riduzione > 33%
> 5 mln € Fatturato < 50 mln €
Detrazione IRPEF 30% max 1 mln €
Riportabilità eccedenze max 3 anni
Deduzione IRES 30% max 1,8 mln €
Riportabilità eccedenze max 3 anni

BONUS INPS

Art. 15 – 78 – 81 – 89 – 92

✓ Riordino incompatibilità

INCOMPATIBILITA'

- Indennità volontariato di protezione civile
- Reddito di cittadinanza (si integra il reddito)
- Reddito di emergenza

▪ Tutte le indennità sono tra loro incumulabili

Attenzione!

- Cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

BONUS INPS

Art. 89

- ✓ Indennità COVID-19
- ✓ Relativa al mese di aprile

PER IL MESE DI APRILE 2020

- Confermato in automatico agli aventi diritto per il mese di marzo 2020 per
 - Art. 27 D.L. n. 18/2020 (Gestione Separata)
 - Art. 28 D.L. n. 18/2020 (Ago)
 - Art. 29 D.L. n. 18/2020 Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
 - Art. 30 D.L. n. 18/2020 (Indennità lavoratori del settore agricolo)
- ma solo per questi ultimi nella misura di 500 euro**
- (Per marzo è ancora possibile presentare istanza entro 15 gg dall'emanazione del decreto)

BONUS INPS

Art. 89

- ✓ Indennità COVID-19
- ✓ Maggio 2020 → Euro 1000
- ✓ **ISCRITTI GESTIONE SEPARATA LIBERI PROFESSIONISTI (partita IVA)**

PER IL MESE DI MAGGIO 2020

- Iscritti Gestione separata (partita IVA)
- 1.000 euro a favore dei liberi professionisti:
 - **titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento; iscritti alla gestione separata** di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
 - non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme Previdenziali obbligatorie;
 - **che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del REDDITO del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (principio di cassa e ammortamenti).**
 - Su istanza all'INPS (autocertificazione requisiti)
 - Successiva verifica Agenzia delle Entrate (nominativi forniti dall'INPS)

BONUS INPS

Art. 89

- ✓ Indennità COVID-19
- ✓ Maggio 2020 → Euro 1000
- ✓ CO.CO.CO. Gestione Separata

PER IL MESE DI MAGGIO 2020

- Euro 1.000 ai lavoratori titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla **Gestione separata** ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
- **Non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**
- **Che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata del decreto**

BONUS INPS

Art. 89

- ✓ Indennità COVID-19
- ✓ Indennità **lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali**
- ✓ Ex art. 29 D.L. n. 18/2020

PER APRILE ESTESA PLATEA

- **Bonus 600 euro esteso ai lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel **settore del turismo e degli stabilimenti termali**, che abbiano cessato **involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020**, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto

BONUS INPS

Art. 89

- ✓ Indennità COVID-19
- ✓ Maggio 2020 → Euro 1000
- ✓ Lavoratori **dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali**

PER IL MESE DI MAGGIO 2020

Bonus 1000 euro a favore dei:

- Lavoratori che hanno **cessato involontariamente** il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, **non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto**
- Ai **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto

BONUS INPS

Art. 89

- ✓ Indennità COVID-19
- ✓ Bonus 600 euro per aprile + maggio
- ✓ **Nuove categorie di soggetti beneficiari**, purché **non**:
 - a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
 - b) titolari di pensione

NUOVI BENEFICIARI

- a) lavoratori **dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

BONUS INPS

Art. 89

- ✓ Indennità COVID-19
- ✓ Bonus 600 euro per aprile + maggio
- ✓ Nuove categorie di soggetti beneficiari, purché non:
 - a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
 - b) titolari di pensione

NUOVI BENEFICIARI

- b) **lavoratori intermittenti**, di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

BONUS INPS

Art. 89

- ✓ Indennità COVID-19
- ✓ Bonus 600 euro per aprile + maggio
- ✓ Nuove categorie di soggetti beneficiari, purché non:
 - a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
 - b) titolari di pensione

NUOVI BENEFICIARI

- c) **lavoratori autonomi**, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di **contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, **per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;**

BONUS INPS

Art. 89

- ✓ Indennità COVID-19
- ✓ Bonus 600 euro per aprile + maggio
- ✓ Nuove categorie di soggetti beneficiari, purché non:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione

NUOVI BENEFICIARI

d) **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, **con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata** di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

BONUS INPS

Art. 89

- ✓ Indennità COVID-19
- ✓ Bonus 600 euro per aprile + maggio
- ✓ **Lavoratori dello spettacolo**

MESI DI APRILE E MAGGIO 2020

■ Il bonus è riconosciuto ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro

■ **Novità** – Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

■ **Non titolari di redditi di lavoro dipendente o pensione alla data di entrata in vigore del decreto**

BONUS ISCRITTI CASSE DI PREVIDENZA

Art. 81

- ✓ Rifinanziamento fondo art. 44 D.L. n. 18/2020
- ✓ Bonus 600 euro per aprile + maggio (necessario decreto attuativo)
- ✓ **Professionisti iscritti a Casse di Previdenza**

CAUSE OSTATIVE

- i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, **non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:**
 - a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;**
 - b) titolari di pensione.**

BONUS SPORTIVI

Art. 105

- ✓ Indennità COVID-19
- ✓ **600 euro per aprile + maggio**
- ✓ **Lavoratori sportivi**

BENEFICIARI E CARATTERISTICHE

- A favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.
- Necessario decreto attuativo
- Gestito ed erogato da Sport e Salute S.p.A.

MISURE INAIL - DIMINUZIONE RISCHIO CONTAGIO

Art. 102

✓ Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

MISURA E CONDIZIONI

Riservato alle imprese

Per acquisto di:

- a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Importi max erogabili :

- € 15.000 => imprese fino a 9 dipendenti
- € 50.000 => imprese da 10 a 50 dipendenti
- € 100.000 => imprese > 50 dipendenti.

Dotazione finanziaria € 403 mln => Click day ???

Invitalia => Bando di gara

Non cumulabili con altri benefici anche fiscali

DETRAZIONE 110%

Art. 128

✓ Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

- È previsto l'incremento al 110% della detrazione di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013, spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
- La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo.

DETRAZIONE 110%

Art. 128

✓ Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

BENEFICIARI

- Persone fisiche - non nell'esercizio di imprese, arti o professioni - sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- Condomini;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

DETRAZIONE 110%

Art. 128

✓ Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

REQUISITI

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, e **devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta**, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, **prima e dopo l'intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.**

DETRAZIONE 110%

Art. 128

✓ Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

SISMABONUS

- In caso di cessione del credito ad una impresa di assicurazione
- Con contestuale stipula di polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi
- Detrazione sarà del **90** per cento

DETRAZIONE 110%

Art. 128

✓ Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

SISMABONUS

- È prevista una detrazione pari al 110 per cento da ripartire in **5** rate (anziché dieci) annuali di pari importo delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

DETRAZIONE 110%

Art. 128

✓ Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

- La detrazione nella misura del 110 per cento è estesa agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
- La maggiorazione dell'aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi precedentemente indicati.
- La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

DETRAZIONE 110%

Art. 128

✓ Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI

- È riconosciuta la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi precedentemente indicati, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

TAX CREDIT PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Art. 128-bis

✓Tax credit per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

BENEFICIARI

- Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico purché ricompresi nell'elenco allegato al medesimo decreto (es. bar, ristoranti, alberghi)
- Enti del Terzo Settore.

TAX CREDIT PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Art. 128-bis

✓Tax credit per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

INVESTIMENTI AGEVOLATI

Tra gli interventi agevolati rientrano i lavori necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi:

- quelli edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- arredi di sicurezza;
- quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo (es. sviluppo o acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti).

TAX CREDIT PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI di LAVORO

Art. 128-bis

✓Tax credit per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

FRUIZIONE

Il credito d'imposta è:

- cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'anno 2021;
- cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

TAX CREDIT PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI di LAVORO

Art. 128-bis

✓Tax credit per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

ATTUAZIONE

Seguirà un decreto ministeriale contenente la disciplina relativa all'incentivo. Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, la norma prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all'agevolazione sempre rispettando il limite di spesa previsto.

CREDITI IMPOSTA CEDIBILI

Art. 128-ter

✓ Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

OGGETTO

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edilizi, è possibile alternativamente (in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione):

- ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupererà l'importo sotto forma di credito d'imposta;
- trasformare il relativo importo in credito d'imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti (comprese le banche).

CREDITI IMPOSTA CEDIBILI

Art. 128-ter

✓ Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

CREDITI CEDIBILI

1. recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
2. efficienza energetica, ex art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90;
3. adozione di misure antisismiche, ex art. 16, commi 1-bis e 1-ter, del D.L. n. 63/2013;
4. recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, compresa la sola pulitura e tinteggiatura esterna;
5. installazione di impianti solari fotovoltaici;
6. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA - "ANTI COVID-19"

Art. 129

✓ Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

OGGETTO

▪ Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto ai crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, potranno optare - in luogo dell'utilizzo diretto - per la loro cessione, anche parziale, ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari).
▪ L'attuazione della misura è demandata all'emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

IVA – MASCHERINE e DPI

Art. 130-bis

✓ Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

OGGETTO

▪ Fino al 31 dicembre 2020, tali cessioni saranno **esenti da IVA**
▪ **Con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.**

SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO CREDITO D'IMPOSTA TERZO SETTORE

Art. 130-ter

✓ Modifiche all'art. 64 in materia di credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore

OGGETTO

■ Il credito d'imposta riconosciuto dall'art. 64 del decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020) per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, viene esteso agli enti del Terzo Settore
■ A tal fine rileva l'elenco degli enti no profit contenuto nell'art. 4, comma 1, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO CREDITO D'IMPOSTA

Art. 130-quater

✓ Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

BENEFICIARI

Beneficiari esercenti attività d'impresa, arte o professione
Enti del Terzo Settore.

SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO CREDITO D'IMPOSTA

Art. 130-quater

✓ Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

OGGETTO

Credito d'imposta del 60 per cento (fino all'importo massimo di 60mila euro) sulle spese - sostenute entro il 31 dicembre 2020 - di:

- sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;
- acquisto di dispositivi atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire, in linea generale, la salute dei lavoratori e degli utenti (ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti mani e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi)

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI D.L. N. 18/2020 E D.L. N. 23/2020

Art. 131

✓ Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

OGGETTO

Per i versamenti sospesi in forza del D.L. n. 18/2020 (art. 61 e 62), ripresa prevista 31 maggio (30 giugno per società sportive e similari lett. b))

Per i versamenti sospesi in forza del D.L. n. 23/2020, ripresa prevista 30 giugno

RIPRESA VERSAMENTI uniformata al 16 settembre o 4 rate dal 16 settembre

Idem per ritenute sospese ex art. 19 D.L. 23/2020 (lavoro autonomo, provvigioni)

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI EX ART. 62 DECRETO CURA ITALIA

Art. 131-bis

✓ Modifiche all'art. 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

OGGETTO

Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla **verificazione periodica dei misuratori fiscali**

Adempimenti enti esonerati dalla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate

- ONLUS
- Enti associativi iscritti CONI
- Proloco
- Associazioni volontariato

Gli adempimenti devono essere portati a termine entro il 30 giugno

RINVIO 2021 MACSI E SUGAR TAX

Art. 129

✓ Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate

OGGETTO

Rinviate al 1 gennaio 2021:

L'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI)
L'imposta sul consumo delle bevande edulcorate.

PROROGA RIVALUTAZIONI

Art. 144

✓ Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

OGGETTO

La disposizione prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote della predetta imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11 per cento: sia per le partecipazioni che, alla data del 1° luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate; sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

ADEMPIMENTO SPONTANEO

Art. 150

✓ Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19

OBIETTIVI

Rafforzamento attività di promozione adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti => *Tax Compliance*
 Ottimizzazione dei servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti
 Invito AI CONTRIBUENTI alla fruizione dei servizi online ADE e miglioramento dei tempi di erogazione dei rimborsi fiscali
 Miglioramento incentivi retributivi al ... PERSONALE ADE !

CONTROLLI FORMALI - RIMESSIONE IN TERMINI

Art. 155

✓ Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

OGGETTO

Il provvedimento dispone che:
i versamenti delle somme dovute ai sensi degli artt. 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto in commento, siano considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020;
i versamenti delle somme dovute ai sensi degli artt. 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto stesso e il 31 maggio 2020, possano essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza ulteriori sanzioni e interessi;
i versamenti di cui sopra possano essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo entro il 16 di ogni mese a decorrere da settembre 2020.

RIMBORSI FISCALI - SEMPLIFICAZIONI

Art. 156

✓ Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

OGGETTO

Nei confronti di tutti i contribuenti i rimborsi potranno essere effettuati senza applicare la procedura di compensazione di cui dall'art. 28-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MODELLO F24

Art. 158

✓ Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

OGGETTO

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 516 mila euro per ciascun anno solare; dal 2014, tale limite è stato elevato a 700mila euro dall'art. 9, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.
Il Decreto Rilancio dispone che a decorrere dal 2020 il predetto limite è elevato da 700mila a 1 milione di euro.

CORRISPETTIVI ELETTRONICI

Art. 151

✓ Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri "periodo transitorio"

OGGETTO

▪Proroga fino al 1° gennaio 2021 della non applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015 agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

▪Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell'art. 24 del d.P.R. n. 633 del 1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal Provvedimento ADE n. 236086 del 4 luglio 2019.

CORRISPETTIVI ELETTRONICI

Art. 151

✓ Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

✓ Trasmissione al sistema TS

OGGETTO

▪ Slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI

Art. 152

✓ Lotteria dei corrispettivi, differimento al 2021

OGGETTO

Modifica all'art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'inizio del primo periodo le parole: "A decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle parole "A decorrere dal 1° gennaio 2021"

RINVIO PRECOMPILATE IVA

Art. 153

✓ Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA

OGGETTO

A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, in base ai dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

- a) registri di cui agli artt. 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) liquidazione periodica dell'IVA;
- c) dichiarazione annuale dell'IVA.

IMPOSTA DI BOLLO E-FATTURE

Art. 154

Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

OGGETTO

La norma proroga dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 12-novies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che introducono una procedura di integrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

ISA

Art. 159

✓ Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

OGGETTO

▪ Per periodi d'imposta 2020 e 2021 revisione ISA al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19

▪ individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi ISA.

ISA

Art. 159

✓ Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

OGGETTO

▪ Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli ISA e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, **nella definizione delle strategie di controllo** di cui al comma 14 dell'art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50;

▪ **per il periodo d'imposta 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019;**

▪ **per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.**

TERMINI CONTENZIOSO

Art. 160

✓Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

OGGETTO

■Prorogati dal 9 marzo al 16 settembre 2020 i termini di versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l'art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

SOSPENSIONE VERIFICHE EX ART. 48-BIS D.P.R. N. 602/1973

Art. 164

✓Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

OGGETTO

■Nel periodo di sospensione di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, del D.L. 18/2020, non si applica l'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973; di conseguenza, il debitore potrà ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5mila euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.
■La norma si applica anche alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore del D.L. in esame, per le quali l'agente della riscossione non abbia notificato l'ordine di versamento previsto dall'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.

TERMINI ROTTAMAZIONE - SALDO E STRALCIO

Art. 165

✓ Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

OGGETTO

Attraverso alcune modifiche all'art. 68 del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), si dispone: il differimento dal 31 maggio al 31 agosto 2020 del termine finale della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione; che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, il debitore decada dalle rateazioni accordate in caso di mancato pagamento di 10 rate (e non più 5);

TERMINI ROTTAMAZIONE - SALDO E STRALCIO

Art. 165

✓ Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

OGGETTO

che il versamento di tutte le rate della "rottamazione-ter" e c.d. "saldo e stralcio" in scadenza nel 2020 possa essere effettuato entro il 10 dicembre 2020 (a tale termine non si applica peraltro la "tolleranza" di 5 giorni di cui all'art. 3, comma 14-bis, del D.L. 119/2018).

l'eliminazione della preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

ACCERTAMENTI TRIBUTARI - SOSPENSIONI

Art. 168

✓ Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

OGGETTO

▪ Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) e il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

ACCERTAMENTI TRIBUTARI - SOSPENSIONI

Art. 168

✓ Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

CONTROLLI FORMALI E AVVISI BONARI

Dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 non si procede inoltre agli invii:
delle comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (controlli formali e automatizzati);
delle comunicazioni di cui all'art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
degli inviti all'adempimento di cui all'art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
degli atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98;
degli atti di accertamento delle tasse automobilistiche, limitatamente alle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
degli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui all'art. 21, Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641;
elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020.

ACCERTAMENTI TRIBUTARI - SOSPENSIONI

Art. 168

✓ Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

CARTELLE DI PAGAMENTO

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno relativamente:

alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis del D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/72;

alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del TUIR;

alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73.

ACCERTAMENTI TRIBUTARI - SOSPENSIONI

Art. 168

✓ Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

INTERESSI

Relativamente agli atti di cui sopra, notificati nel 2021, non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso.

ACCERTAMENTI TRIBUTARI - SOSPENSIONI

Art. 169

✓ Cumulabilità della
sospensione dei termini
processuali e della
sospensione nell'ambito del
procedimento di
accertamento con adesione

OGGETTO

Al fine di garantire una maggior certezza relativamente ai termini per la notifica del ricorso avverso l'avviso di accertamento, si introduce una disposizione la cui natura interpretativa è chiaramente indicata dal richiamo espresso all'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

In particolare, si prevede che la sospensione dei termini processuali di cui all'art. 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione stabilita dalla procedura di accertamento con adesione.

Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza", prevista dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dal suddetto art. 83.

ASSISTENZA FISCALE

Art. 169-bis

✓ Ampliamento della platea dei
contribuenti che si avvalgono del
modello 730

730 senza sostituto

La norma allarga la platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 dipendenti senza sostituto al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730 prevedendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 51-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 **anche in presenza del sostituto d'imposta.**

TAX CREDIT VACANZE

Art. 183

✓Tax credit vacanze

OGGETTO

Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito a favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validità non superiore a **40mila** euro, da utilizzare per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive.

Il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare; la misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona;

il credito è fruibile nella misura dell'80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto;

TAX CREDIT VACANZE

Art. 183

✓Tax credit vacanze

OGGETTO

lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Seguirà un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, con il quale saranno emanate le disposizioni attuative dell'agevolazione in commento.

ESENZIONE IMU SETTORE TURISMO

Art. 184

✓ Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

OGGETTO

Prevista l'esenzione **dalla prima rata IMU** relativa al 2020, per gli immobili:
a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi
A condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO

Art. 187-bis

✓ Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

Oggetto

Le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, **sono esonerate fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO

Art. 187 - bis

✓ Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

Oggetto

Fino al 31 ottobre 2020, le **domande di nuove concessioni** per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, **con allegata la sola planimetria**.

Non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 205

✓ Buono bici - monopattino

Oggetto

Ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 (data di entrata in vigore del d.P.C.M. 26 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.